

* Consigliere giuridico delle Forze Armate; cultore di Diritto internazionale umanitario e penale, Università di Padova.

¹ L'11 settembre 2001 una cellula terroristica appartenente alla rete al-Qaida sequestra quattro aerei di linea, dirottandoli e dirigendone due contro il World Trade Center di New York e uno contro il Pentagono, mentre il quarto, diretto presumibilmente nel cuore della capitale statunitense, si schianta in un campo della Pennsylvania. Ritenendo provato che dietro gli attentati dell'11 settembre ci fosse al-Qaida, il governo americano chiede all'Afghanistan di consegnare Osama bin Laden, considerato il fondatore del network terroristico, e ritenuto la mente non solo ispiratrice degli attacchi. Al diniego del governo afgano, l'amministrazione americana lancia, il 7 ottobre, l'operazione «Enduring Freedom». Sulla questione afgana, tra gli altri, S. Coll, *Ghost Wars*, New York, Penguin, 2004; B.R. Rubin, *The Fragmentation of Afghanistan. State Formation and Collapse in the International System*, Karachi, Oxford University Press, 2003²; S.G. Jones, *Counterinsurgency in Afghanistan*, vol. 4, Rand Corporation, 2008; W. Maley, *The Afghanistan Wars*, New York, Palgrave, 2002.

² Il 10 ottobre 1996 i capi tribali, eroi della Jihad antisovietica, Dostum, Massoud, Rabbani e Khalili si incontrarono per fondare, in funzione anti-talebana, la *Jahba-i Muttahed-e Islami Milli bara-i Nejat-e Afghanistan*, vale a dire il Fronte Islamico Nazionale Unito per la Salvezza dell'Afghanistan, meglio conosciuto come Alleanza del Nord. Maley, *The Afghanistan Wars*, cit., p. 229.

³ L'attuale Costituzione afgana (art. 110) definisce la *Loya Jirga* come «the highest manifestation of the people of Afghanistan».

⁴ Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Permanent Government Institutions (Bonn Agreement), Bonn, 2001.

Considerazioni sul regime giuridico applicato ai contingenti militari in Afghanistan: legittima difesa, uso della forza e regole di ingaggio

Federico Sperotto*

1. La Forza Internazionale di Sicurezza

Nel dicembre 2001, si tenne a Bonn, sotto l'egida delle Nazioni Unite, una conferenza per la normalizzazione della situazione in Afghanistan, dopo che l'intervento angloamericano in risposta agli attacchi dell'11 settembre¹, lanciato il 7 ottobre 2001, aveva internazionalizzato il conflitto tra i talebani e i *mujahidin* dell'Alleanza del Nord². Durante la conferenza, ufficialmente *UN Talks on Afghanistan*, si stabilì che l'Afghanistan post-talebani sarebbe stato retto da un'autorità *ad interim* (operativa dal 22 dicembre, e con mandato di sei mesi), a premessa di una *Loya Jirga*³ che avrebbe deciso il futuro del Paese, cui venne demandata la creazione di un governo «broad-based, gender-sensitive, multi-ethnic and fully representative»⁴. Per consentire gli scopi dell'accordo, in annesso al documento finale si chiedeva al Consiglio di Sicurezza di autorizzare il dispiegamento rapido di una forza sotto mandato delle Nazioni Unite, poi denominata International Security Assistance Force (ISAF) perché assistesse il governo *ad interim* «in the maintenance of security for Kabul and its surrounding areas», con l'opzione di espandere progressivamente la missione «to other urban centres and other areas»⁵. Lo spiegamento della forza internazionale fu autorizzato con la Risoluzione 1386 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La NATO ha assunto il comando della missione il 9 agosto 2003. Con la Risoluzione 1510 (2003), il Consiglio di Sicurezza, preso atto della lettera del Segretario Generale della NATO datata 6 ottobre 2003, riguardante la possibile espansione della missione, ha allargato il campo di azione dell'ISAF «outside of Kabul and its environs»⁶. Oggi partecipano alla missione le forze di oltre quaranta Paesi, dislocate su tutto il territorio afgano, che è stato suddiviso in quattro regioni. Il comando operativo, ISAF Joint Command, rimane dislocato a Kabul.

I compiti, fissati (da ultimo) nella Risoluzione 1943 (2010), sono quelli di assistere il governo afgano nel migliorare la sicurezza; gestire la minaccia rappresentata dai talebani e al-Qaida (in cooperazione con la coalizione che conduce l'operazione «Enduring Freedom» [OEF], cioè la missione contro-terrorismo del governo americano, la stessa lanciata da Bush il 7 ottobre 2001); gestire la minaccia legata alla produzione e al traffico della droga; addestrare, potenziare e condurre attività di «mentoring» a favore delle forze dell'Afghan National Army (ANA), con lo scopo di creare delle forze di sicurezza autosufficienti e etnicamente bilanciate, assicurare la sicurezza e lo stato di diritto (*rule of law*) in tutto l'Afghanistan e supportare il potenziamento delle forze governative autoctone⁷.

Al centro della missione si pone la protezione della popolazione afgana dagli effetti delle ostilità, che secondo il Consiglio di Sicurezza richiede «compliance with international humanitarian and human rights law and for all appropriate measures to be taken to ensure the protection of civilians», e che si traduce, in termini operativi, nel condurre «continuous reviews of tactics and procedures and afteraction reviews and investigations in cooperation with the Afghan Government» tutte le volte in cui si verificano vittime tra la popolazione civile⁸.

2. La partecipazione italiana alle operazioni militari in Afghanistan

La partecipazione di truppe italiane a operazioni di organizzazioni internazionali⁹ rientra, secondo l'idea comunemente accettata, nella previsione dell'art. 11 della Costituzione, di cui l'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331, che ha istituito il servizio militare professionale, rappresenta l'attuazione. La legge citata annovera, tra i compiti delle Forze Armate, quello di «operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte»¹⁰.

I contingenti italiani partecipano all'ISAF in virtù di proroghe successive del dispiegamento iniziale, disposto con legge n. 15, del 27 febbraio 2002, attraverso la modifica del comma 3 dell'art. 1 del decreto legge n. 451/2001. La modifica disponeva in

⁵ Bonn Agreement, Annex 1.

⁶ S.C. Res. 1510 (2003), UN Doc. S/RES/1510 (2003).

⁷ S.C. Res. 1890 (2009), UN Doc. S/RES/1890 (2009).

⁸ *Ibidem*.

⁹ Secondo la Cassazione, si tratta di *peace-support operations* delle Nazioni Unite, definite, di volta in volta, *peace-keeping*, *peace-building* o *peace-enforcement*, a seconda del prevalere di taluni aspetti (la sicurezza, la stabilità, la tutela dei diritti umani ecc.) rispetto al mero mantenimento della pace. Si tratta di missioni caratterizzate, in linea di principio, dal consenso dello Stato ospitante, e basate sul meccanismo previsto dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Cass. Pen., sentenza n. 31.171, del 19 giugno 2008.

¹⁰ L'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze Armate sono regolate dal Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010). All'art. 88 il Codice prevede uno strumento militare che abbia disponibilità di strutture di comando e controllo facilmente integrabili in complessi anche multinazionali e che sia in grado di partecipare a missioni a supporto della pace.

particolare la proroga della partecipazione all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» e consentiva l'invio di un contingente «per il connesso intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force)». La norma riporta erroneamente che si tratta di operazioni tra di loro connesse. Nella realtà – ricavabile dalla Risoluzione 1510, nella quale si fa menzione, per la prima volta tra le risoluzioni sulla situazione in Afghanistan, di una «Operation Enduring Freedom Coalition», rispetto alla quale è detto che le forze dell'ISAF devono operare «in close consultation» – l'unico elemento di connessione è dato dall'operare sul medesimo territorio, peraltro con compiti diversi, atteso che, nei documenti NATO, le forze dell'ISAF non hanno compiti di *counter-terrorism*, formula con cui si intende, verosimilmente, la caccia agli appartenenti ad al-Qaida¹¹.

3. L'uso della forza

3.1. Coinvolgimento delle truppe internazionali in attività di combattimento

Lo scontro in atto in Afghanistan è un conflitto armato non-internazionale. Per meglio dire, alcuni gruppi di insorti sono coinvolti in un conflitto armato contro il governo afgano, il quale ha chiesto assistenza alla comunità internazionale per fronteggiarli. Il quadro di riferimento, per quanto riguarda lo *jus in bello* cui i reparti afgani devono obbedire, è quello del II Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra, di cui l'Afghanistan è parte dal 2009. La natura del conflitto in atto è tale da innescare l'applicazione del Protocollo, che integra e sviluppa l'art. 3 comune e che richiede uno scontro tra forze governative e insorti (*organised armed groups*), che abbiano il controllo di una parte del territorio, siano in grado di condurre «sustained and concerted military operations» e di implementare il protocollo medesimo¹². Non è chiaro invece quale sia il quadro giuridico a cui le truppe internazionali ingaggiate dagli insorti debbono fare riferimento.

La condotta di operazioni militari all'estero comporta il rispetto di norme internazionali e di quelle dello Stato di invio del contingente, essendo prassi stipulare accordi in cui il sovrano terri-

¹¹ La Enduring Freedom Coalition conduce operazioni sotto esclusivo comando USA.

¹² Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977, art. 1. Sono sicuramente soddisfatte le prime due condizioni, atteso che il territorio afgano risulta in mano agli insorti o a bande criminali, con capacità offensiva ben superiore a quella di «normali» bande, in misura compresa tra il 50 e il 70%.

toriale rinunzia all'esercizio della giurisdizione (penale e civile) nei confronti dei membri della forza internazionale. Sotto il profilo del diritto internazionale, se si guarda al compito primario attribuito alle forze dell'ISAF, vale a dire quello di aiutare il governo a stabilizzare il Paese, si tratta di un'operazione a cui si attaglia un modello di regolamentazione dell'uso della forza di tipo «law enforcement», cioè una sorta di attività di polizia *rafforzata*, condotta da forze internazionali. Se si considerano l'intensità dello scontro in alcune aree – soprattutto lungo la cosiddetta «Pashtun Belt», la parte sudorientale del Paese – e la possibilità attribuita dalla NATO alle forze della coalizione di lanciare operazioni offensive su vasta scala, l'operazione richiede un modello «armed conflict»¹³.

Nel modello «law enforcement» si applicano le norme internazionali a tutela dei diritti umani, e dunque, secondo una consolidata prassi giurisprudenziale sviluppata dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo e riconosciuta come paradigma da altre istanze internazionali, l'uccisione è lecita solo se assolutamente necessaria e strettamente proporzionata¹⁴. La meno articolata prassi del Comitato per i diritti dell'uomo perviene ad analoghi risultati, se è vero che la liceità di un'uccisione è legata al requisito della proporzionalità e tale proporzione sussiste qualora l'uso della forza letale sia stato «necessary in their own [the police] defence or that of others»¹⁵. Allo Stato spetta il dovere di dare «[...] appropriate training, instructions and briefing to its soldiers and other agents who may use force and exercise strict control over any operations which may involve the use of lethal force»¹⁶.

Nel modello «armed conflict» si applica il diritto internazionale umanitario. Qui il problema della liceità delle uccisioni è diverso. Formalmente, gli insorti (*armed opposing groups*) sono civili¹⁷. In quanto tali, sono un bersaglio legittimo solo durante il tempo in cui partecipano direttamente alle ostilità («for such time as they take direct part in hostilities»)¹⁸. La discussione su cosa debba intendersi per partecipazione diretta alle ostilità, soprattutto in contesti operativi altamente volatili come quello di cui si tratta, è in pieno svolgimento¹⁹. A un estremo del *continuum* si pone l'idea che i membri di un gruppo terroristico siano civili in senso tecnico, ma altresì bersagli legittimi finché non cessano di far parte definitivamente del gruppo. All'altro estremo si trova un'interpretazione più restrittiva, secondo cui i

¹³ D. Kretzmer, *Targeted Killing of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Executions or Legitimate Means of Defence?*, in «European Journal of International Law (EJIL)», vol. 16, n. 2, 2005, pp. 171-212.

¹⁴ *McCann and Others v. United Kingdom*, 21 Eur. H.R. Rep. 97, par. 147-149; N. Melzer, *Targeted Killing in International Law*, New York, Oxford University Press, 2008, p. 59.

¹⁵ *Suárez de Guerrero v. Colombia*, H.R.C., 31 March 1982, Comm. No. 45/1979, par. 13.2.

¹⁶ *Ibidem*, par. 151. Il Comitato dei diritti dell'uomo ha avuto poche occasioni di esprimersi in materia. Il Covenant del 1966 proibisce la privazione arbitraria della vita. Sicuramente l'uccisione è arbitraria se i livelli di forza impiegati sono sproporzionati. *Ibidem*, par. 13.3.

¹⁷ Di quest'idea è la Corte suprema dello Stato di Israele, la quale verifica giudizialmente «the legality of the use of the discretion of the commanders of the army forces in the area [Giudea e Samaria] [...] since the Six Day War». Cfr. H.C.J. 769/02, *Public Committee Against Torture in Israel v. Government of Israel*, in particolare dal par. 27; *Expert Opinion on Whether Israel's Targeted Killings of Palestinian Terrorists Is Consistent with International Humanitarian Law*, *Public Committee Against Torture et al. v. The Government of Israel et al.*, June 2003.

¹⁸ Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, art. 51.

¹⁹ *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*, in «International Review of the Red Cross», vol. 90, n. 872, December 2008.

civili mettono in gioco la loro immunità solo nel momento in cui si apprestano al compimento dell'attacco²⁰. In termini pratici, nel primo caso gli insorti possono essere attaccati in ogni momento, non è necessario che sussista una minaccia imminente, e verificatasi la «rottura del contatto», l'uso della forza letale (*hot pursuit*, analogo al diritto di inseguimento nelle operazioni navali) rimane lecito. Nel secondo caso, tutto ciò non è consentito.

C'è anche chi afferma, in luogo dell'alternativa tra i due modelli «law enforcement» e «armed conflict», una soluzione combinata sostenendo che «The idea of a boundary between law enforcement, limited by human rights law, and military action, limited by the laws of armed conflict, seems ever less tenable»²¹, o anche chi ritiene che «[t]he law of war, in its authorization of controlled use of force, is on the same continuum as the law of policing»²². C'è infine chi provocatoriamente, ma senza andare molto lontano dal vero si chiede: «Surely it could not be maintained that a soldier on the battlefield can only fire in individual self-defence?»²³.

La NATO in Afghanistan opera secondo quest'idea di contaminazione tra attività di polizia e attività di combattimento, che tenga altresì conto della necessità di adottare rigide procedure di «force escalation». Una sorta di quadro di riferimento a geometria variabile, nel quale l'uso della forza offensiva è consentito, ma solo laddove misure normalmente catalogate come «law enforcement» dovessero dimostrarsi inadeguate. Il livello di forza permesso è quello di volta in volta minimo (il che non esclude che si passi direttamente all'uso della forza letale) per fronteggiare una minaccia in atto o imminente. È ragionevole ritenere che l'uso deliberato della forza letale sia autorizzato solo per proteggere vite umane. Nella pratica, dunque, la NATO afferma il diritto naturale alla legittima difesa dei militari appartenenti ai contingenti della coalizione, impone loro di tenere un profilo basso e di controllare per quanto possibile la situazione senza usare la forza, adottando procedure atte a ottenere la desistenza dell'avversario, che possono essere segnali visivi e audio, tiri di razzi da segnalazione, fuoco d'avvertimento²⁴.

Durante la missione non sono escluse «war-like conditions». Nella condotta di operazioni offensive le forze si atterranno allo spirito e ai principi fondamentali del diritto internazionale dei conflitti armati. Tale formula appare piuttosto generica. Preferibile

²⁰ Così A. Cassese in *Expert Opinion on Whether Israel's Targeted Killings of Palestinian Terrorists...*, cit., par. 15.

²¹ D. Kennedy, *On Law and War*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2006, p. 113.

²² M. Osiel, *The End of Reciprocity. Terror, Torture and the Law of War*, New York, Cambridge University Press, 2009, p. 45.

²³ N. Lubell, *Challenges in Applying Human Rights Law to Armed Conflict*, in «International Review of the Red Cross», vol. 87, n. 860, December 2005, p. 749.

²⁴ Sul sito web dell'ISAF (www.isaf.nato.int) vi sono numerosi comunicati stampa relativi all'*escalation of force incidents*, che aiutano a meglio comprendere che cosa sia una procedura di *force escalation*.

²⁵ Secretary-General's Bulletin Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law, ST/SGSB/1999/13, 6 August 1999.

²⁶ *Tadic*, Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, par. 98.

²⁷ *Nicaragua*, ICJ Reports 1986, p. 14, par. 218; *Tadic*, cit., par. 96 e 127; *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, ICJ Reports 1996, p. 226, par. 79.

²⁸ *Blaskic* (Trial Chamber), 3 March 2000, par. 176.

²⁹ Cass. (Sez. I Pen.), 19 giugno 2008, n. 31.171, par. 7.

³⁰ Le norme relative alle infrazioni gravi (*grave breaches*) hanno natura di diritto internazionale consuetudinario: *Tadic* (Chamber), 7 May 1997, par. 577. Le violazioni di alcune delle norme applicabili ai conflitti armati interni costituiscono crimini di guerra: *Tadic* (Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction), par. 98, 117, 132; *Kordic and Cerkez* (Chamber, Jurisdiction), 2 March 1999, par. 25-31. Le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario sono crimini internazionali sotto specie di crimini di guerra se sono state «criminalizzate». A. Cassese, *Lineamenti di diritto internazionale penale. I. Diritto sostanziale*, Bologna, il Mulino, 2005, p. 60.

³¹ *Tadic*, Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, par. 94: «the violation must be “serious”, that is to say, it must constitute a breach of a rule protecting important values, and the breach must involve grave consequences for the victim. Thus, for instance, the fact of a combatant simply appropriating a loaf of bread in an occupied village would not amount to a “serious violation of international humanitarian law” although it may be regarded as falling foul of the basic principle laid down in Article 46, paragraph 1, of The Hague Regulations (and the corresponding rule of customary international law) whereby “private property must be respected” by any army occupying an enemy territory».

sicuramente la soluzione adottata nel «Bollettino del Segretario Generale delle Nazioni Unite» del 1999, sull'osservanza del diritto internazionale umanitario da parte dei contingenti sotto comando e controllo delle Nazioni Unite²⁵. Alla sezione 1, il «Bollettino» prevede per le truppe ingaggiate in combattimento il rispetto dei principi e delle regole di diritto internazionale umanitario sanciti dalle successive sezioni del «Bollettino» medesimo. Sicuramente applicabile a tutti i contingenti NATO sarà l'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra: «[S]ome treaty rules have gradually become part of customary law. This holds true for common Article 3 of the 1949 Geneva Conventions [...]»²⁶. L'art. 3 è considerato «a minimum yardstick», applicabile sia durante i conflitti armati interni che in quelli internazionali²⁷.

La violazione di tali norme comporta la responsabilità penale dell'autore: «[V]iolations of Article 3 of the Statute which include violations of the Regulations of The Hague and those of Common Article 3 are by definition serious violations of international humanitarian law within the meaning of the [ICTY] Statute»²⁸.

3.2. Violazione delle norme internazionali e responsabilità dell'individuo-organo

La valutazione delle conseguenze sul piano individuale per la violazione delle norme internazionali che regolamentano i conflitti armati è demandata alla legge penale dello Stato di invio del contingente. Ciò in ragione dell'immunità dell'organo dalla giurisdizione del sovrano territoriale e del principio dell'immunità funzionale, anche se quest'ultimo principio non funziona in riferimento ai crimini internazionali²⁹, categoria cui appartengono le infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra³⁰. Si noti altresì, in relazione all'operatività del principio di immunità funzionale, che non tutte le violazioni del diritto internazionale umanitario sono crimini internazionali³¹.

In Afghanistan, l'immunità dalla giurisdizione locale risulta da un accordo denominato Military Technical Agreement³², stipulato nel 2002 dall'allora comandante in capo delle forze internazionali e il governo *ad interim*, poi prorogato fino a oggi, che attribuisce ai membri della forza il rango di *esperti in missione* ai sensi della Convenzione sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946³³. Tra l'altro, l'Accordo sullo stato

³² Military Technical Agreement between the International Security Assistance Force and the Interim Administration of Afghanistan, 4 January 2002.

³³ Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, Article VI, Section 22.

³⁴ Cass. (Sez. I Pen.), 19 giugno 2008, n. 31.171. Secondo la Cassazione, l'operatività nel nostro ordinamento di tale norma è fuor di dubbio, poiché il principio dell'immunità funzionale ha trovato ampio e incontrovertito riconoscimento, fin dal risalente e famoso caso *McLeod* del 29 dicembre 1837, sia nella dottrina che nella giurisprudenza, interna e internazionale. Sul caso *McLeod*, R.Y. Jennings, *The Caroline and McLeod Cases*, in «American Journal of International Law», n. 32, 1938, pp. 82-99. Il principio in parola risulterebbe accolto anche dallo Statuto della Corte penale internazionale (ratificato dalla legge n. 232 del 12 luglio 1999), all'art. 98. N. Ronzitti, *L'immunità funzionale degli organi stranieri dalla giurisdizione penale: il caso Calipari*, in «Rivista di diritto internazionale», vol. XCI, n. 4, 2008, pp. 1033-1045.

³⁵ Vienna Convention on the Law of Treaties (1969), art. 53: «[...] a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character».

³⁶ La Cassazione ha posto in rilievo le circostanze nelle quali avvenne l'azione di fuoco: l'approssimarsi del veicolo, con a bordo i due funzionari italiani e la giornalista liberata, in avvicinamento veloce al posto di blocco per raggiungere l'aeroporto militare di Baghdad; la localizzazione del checkpoint all'intersezione fra due strade di accesso all'aeroporto, già oggetto di ripetuti attacchi terroristici; la situazione obiettiva di massima allerta dei soldati in servizio al posto di blocco, in attesa del corteo

delle forze annesso all'MTA prevede che «ISAF and supporting personnel, including associated liaison personnel, may not be surrendered to, or otherwise transferred to the custody of, an international tribunal or any other entity or State without the express consent of the contributing nation».

L'immunità funzionale (*ratione materiae*) riguarda invece le relazioni «orizzontali» fra gli Stati contribuenti a questa e alle missioni internazionali di pace ed è incentrata sul principio consuetudinario di diritto internazionale secondo il quale gli atti compiuti *iure imperii* dagli individui-organi di un altro Stato nell'esercizio dei compiti e delle funzioni pubbliche a essi attribuiti sono sottratti alla giurisdizione civile o penale di uno Stato estero³⁴. Come detto, tale norma di *jus cogens* (*peremptory norm*)³⁵ non opera nel caso di violazioni costituenti crimini internazionali. Come ha però osservato la Cassazione nel confermare il difetto di giurisdizione per immunità funzionale nel caso *Lozano* (ferimento di Giuliana Sgrena e uccisione di Nicola Calipari), difficilmente l'individuo organo potrà essere ritenuto responsabile di crimini internazionali, anche in relazione alle difficoltà intrinseche proprie delle odierne missioni, e ciò a prescindere da ogni accertamento circa l'osservanza degli ordini e delle regole di ingaggio³⁶.

Per quanto attiene al contingente italiano, il quadro generale di riferimento è il Codice penale ordinario³⁷. Nei rapporti tra militari si applica il Codice penale militare di pace. Le norme penali che riguardano il diritto internazionale umanitario, contenute nel titolo IV del libro III del Codice penale militare di guerra, non si applicano, almeno in linea di principio, proprio perché al contingente si applica il Codice penale militare di pace³⁸.

In linea teorica sono perseguibili, a norma del Codice penale (e dunque in quanto violazioni della legge penale comune) e in applicazione del principio di universalità di cui all'art. 7, n. 5, i delitti costituenti infrazioni gravi (*grave breaches*) delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e del I Protocollo del 1977³⁹.

4. Le cause di giustificazione

4.1. La legittima difesa

L'uso della forza letale per prevenire la perdita di vite umane o scongiurare attentati all'incolumità fisica delle persone è regola-

dell'ambasciatore USA in Iraq; l'ora notturna. Cass. (Sez. I Pen.), 19 giugno 2008, n. 31.171, par. 7.

³⁷ I decreti autorizzativi della missione derogano infatti al regime generale, fissato dall'art. 9 del Codice penale militare di guerra, secondo il quale i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari *armate* sono soggetti alla legge penale militare di guerra, imponendo l'applicazione del Codice militare di pace. In ragione delle modifiche introdotte dalla legge n. 6 del 31 gennaio 2002, se si applicasse tale regime, gran parte dei delitti commessi in teatro rientrerebbero, in quanto reati militari, nella cognizione della magistratura militare. Cfr. art. 47 del Codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge citata.

³⁸ In realtà si tratta di una questione controversa. Secondo alcuni autori, l'unica ragionevole interpretazione del nuovo art. 165 del Codice penale militare di pace è infatti quella secondo cui le norme relative ai reati contro le leggi e gli usi di guerra si applicano anche al di fuori delle tipiche applicazioni della legge penale militare di guerra, solo che sussista la condizione, fattuale, dell'esistenza di un conflitto armato. D. Brunelli, G. Mazzi, *Diritto penale militare*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 27.

³⁹ Strumenti ratificati dall'Italia con leggi n. 1739, del 27 ottobre 1951, e n. 762, dell'11 dicembre 1985. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze Armate vigilano comunque, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario. Cfr. il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, *Codice dell'ordinamento militare*, art. 89.

⁴⁰ Kordic, Cerkez (IT-95-14, Trial Judgment), par. 451.

⁴¹ *R v. Palmer* (1971) 55 Cr App R 223 (P.C.).

⁴² Kordic, Cerkez (IT-95-14, Trial Judgment), par. 449.

mentata in modo pressoché uniforme nei diversi ordinamenti e negli strumenti di tutela dei diritti umani. La regola internazionalmente valida, riconosciuta in modo uniforme nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, e dunque ritenuta norma di diritto consuetudinario, è l'art. 31(1)(c) dello Statuto della Corte penale internazionale⁴⁰. Secondo quella norma, si ha legittima difesa se una persona «acts reasonably to defend himself or herself or another person or, in the case of war crimes, property which is essential for the survival of the person or another person or property which is essential for accomplishing a military mission, against an imminent and unlawful use of force in a manner proportionate to the degree of danger to the person or the other person or property protected». Si tratta di una visione prossima a quella propria dei sistemi anglosassoni, secondo cui la legittima difesa è definita come tale se l'agente ha «an honest belief that he is going to be attacked and reacts with proportionate force»⁴¹. Per il Tribunale per la ex Jugoslavia la legittima difesa consiste in «providing a defence to a person who acts to defend or protect himself or his property (or another person or person's property) against attack, provided that the acts constitute a reasonable, necessary and proportionate reaction to the attack»⁴². Ragionevolezza, necessità e proporzionalità della reazione ne sono elementi costitutivi. La Camera di prima istanza ha cura poi di precisare che «military operations in self-defence do not provide a justification for serious violations of international humanitarian law»⁴³.

La legittima difesa include la reazione al pericolo imminente di subire un'aggressione, intendendo così la necessità di difendersi da un pericolo che è «instant, manifest and overwhelming», secondo quella che è stata definita «dottrina Webster»⁴⁴. L'omicidio è giustificato, e non costituisce dunque illecito penale, quando colui che si difende ha ragione di credere che, senza l'uso della forza letale, subirebbe un'aggressione che gli causerebbe la morte o una menomazione grave. La reazione proporzionata è lecita.

In linea con i principi genericamente enunciati sopra, l'art. 52 del Codice penale afferma che non è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un *diritto* proprio o altrui contro il *pericolo attuale* di un'offesa ingiusta, sempre che la *difesa sia proporzionata all'offesa*. La legittima difesa presuppone dunque il *pericolo*

attuale di una *offesa ingiusta* e, di contro, una *reazione legittima*, che si fonda essenzialmente sulla proporzionalità tra offesa e reazione. L'uso della forza è ammesso dunque contro un attacco in atto (violenza attuale) o imminente (pericolo attuale). L'elemento della ragionevolezza (*the person acts reasonably*) non compare nell'art. 52 del Codice penale, ma non si può escludere che la falsa o erronea rappresentazione della situazione, ragionevolmente indotta dalle circostanze di fatto, rilevi come scriminante putativa. Si tratta di una considerazione importante in riferimento a teatri in cui è fatto ampio uso di tattiche terroriste.

Non è legittima difesa, secondo l'opinione dominante, l'uso della forza letale non diretta alla tutela della persona, in quanto nel nostro ordinamento il sacrificio di un bene primario, come quello della vita, per la salvaguardia di un bene non primario, non è considerato reazione proporzionata⁴⁵. Analogamente, nei sistemi anglosassoni il diritto di proprietà non può essere facilmente invocato come valore meritevole di essere tutelato con la forza letale, laddove non vi si accompagni una minaccia alla persona. Le norme sull'apertura del fuoco impartite al contingente britannico in Iraq riportavano la seguente restrizione: «When guarding property, you must not use lethal force other than for the protection of human life»⁴⁶.

Ricapitolando, l'ordinamento penale attribuisce, anche ai militari in operazioni, il diritto alla legittima difesa; il diritto in parola si contrappone, ed è giustificato, da un'aggressione in atto o imminente; imminente significa che è sul punto di verificarsi; ciò si deduce da atti inequivocabili e idonei alla lesione⁴⁷.

Un aspetto connesso alla legittima difesa riguarda l'impiego dei colpi di avvertimento (*warning shots*). L'utilità di fare uso di *warning shots* con l'intento di far desistere l'aggressore, o a scopo di prevenire o rendere palese una minaccia, è oggetto di discussione. I *warning shots* appartengono a quelle misure preventive che hanno lo scopo di evitare il coinvolgimento dei civili nelle operazioni e rappresentano altresì una procedura di *force escalation*. Da sempre inseriti nelle direttive sull'apertura del fuoco, di recente sono stati messi in discussione in quanto inutilmente pericolosi. Si può tuttavia sostenere che siano parte di una reazione necessaria e proporzionata. In particolare, il principio di proporzionalità implica l'adozione della misura meno dannosa per l'aggressore, e dunque si inserisce in una procedura di *escalation of force* in cui l'uso delle armi da fuoco dovrebbe

⁴³ *Ibidem*, par. 452.

⁴⁴ La «dottrina Webster» è stata invocata in diverse occasioni, come enunciazione dei principi consuetudinari che costituiscono il concetto di *anticipatory self-defense*. L. Rouillard, *The Caroline Case: Anticipatory Self-Defence in Contemporary International Law*, in «Miskolc Journal of International Law», vol. 1, n. 2, 2004, pp. 104-120.

⁴⁵ Diverso e difficilmente conciliabile il tenore dell'art. 31 ICC: «[...] a person shall not be criminally responsible if [...] acts reasonably to defend [...], in the case of war crimes, property which is essential for the survival of the person or another person or property which is essential for accomplishing a military mission [...]».

⁴⁶ *Al Skeini & Ors, R (on the application of) v. Secretary of State for Defence* [2004] EWHC 2911 (Admin), par. 45. Analogamente, la Cassazione ha sostenuto che la legittima difesa dei beni con armi, pur nell'ambito del concetto di proporzionalità ora normativamente stabilito, è legittima solo se vi è anche un pericolo concreto di un pregiudizio attuale (se non vi è desistenza) per l'incolumità fisica dell'aggredito o di altri. Cass. (Sez. I Pen.), 8 marzo 2007, n. 16.677.

⁴⁷ Gli anglosassoni parlano, più genericamente, di *threat*.

essere limitato al mostrare l'arma rendendo palese l'intenzione di impiegarla, mentre il resistere all'aggressione aprendo il fuoco dovrebbe essere limitato ai casi in cui ciò sia necessario a salvaguardare l'integrità fisica propria o di altre persone.

4.2. Una nuova causa di giustificazione per i militari italiani

Accanto alla legittima difesa e alla necessità militare (art. 44 del Codice penale militare di pace), di cui si tratterà tra breve, la legge n. 197, del 29 dicembre 2009, ha introdotto nell'ordinamento una nuova causa di giustificazione secondo la quale non è punibile il militare che, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. La norma, che prevede anche l'ipotesi dell'eccesso colposo, sembrerebbe derivare dalla scriminante dell'uso legittimo delle armi prevista dall'art. 53 del Codice penale, se non altro nella formulazione⁴⁸, e si presta ad alcuni rilievi. Anzitutto, nulla è detto sulla necessità e proporzionalità nell'uso della forza (principi cardine di diritto internazionale umanitario e di ogni uso lecito delle armi). In secondo luogo, nulla è detto circa il bene che merita la protezione della forza letale (vita e incolumità personale, secondo la Convenzione europea dei diritti umani, che ammette l'uccisione di un uomo solo se diretta ad assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale). In terzo luogo, il richiamo alla necessità militare, che, tolta quella del citato art. 44 del Codice penale militare di pace, non si sa in che cosa consista. È bene ricordare che, in materia di necessità militare come ragione che rimuove l'illiceità della condotta, la Camera d'appello del Tribunale per la ex Jugoslavia, nel caso *Blaskic* ha rettificato lo stesso Statuto del Tribunale (oltre alla decisione della Camera di prima istanza): «the Appeals Chamber deems it necessary to rectify the Trial Chamber's statement, contained in paragraph 180 of the Trial Judgement, according to which "[t]argeting civilians or civilian property is an offence when not justified by military necessity". The Appeals Chamber underscores that there is an absolute prohibition on the targeting of civilians in customary international law»⁴⁹.

Considerate le restrizioni imposte dal nostro ordinamento in materia di uso delle armi, una formulazione più completa e coerente con l'ordinamento direbbe che non è punibile il mili-

⁴⁸ Secondo l'art. 53 non è punibile il pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità.

⁴⁹ *Blaskic* (IT-95-14-A) Appeal, par. 109.

tare che, in conformità a direttive, regole di ingaggio o ordini legittimi, fa uso ovvero ordina di fare uso ragionevole e proporzionato delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per difendere vite umane.

Le cause di giustificazione dispiegano i loro effetti sull'intero ordinamento, e dunque non è necessario produrne per scriminare comportamenti in circostanze specifiche. In virtù della scriminante, che opera sia a livello penale che civile o amministrativo, il fatto è facoltizzato o doveroso, e dunque non sanzionabile. Per di più, a differenza delle norme penali, per le quali, a tutela dell'individuo dall'abuso del potere punitivo dello Stato, è vietata l'analogia, quest'ultima è ammessa in tema di cause di giustificazione, che hanno anch'esse funzione protettiva dell'individuo.

È da ritenere che tale nuova norma giustificativa non escluda che, in relazione a un medesimo fatto commesso dal militare, vi sia un concorso apparente di norme scriminanti, nel senso che l'omicidio commesso dal militare nell'esercizio delle proprie funzioni, oltre che in forza della nuova causa di giustificazione, può essere lecito perché compiuto per legittima difesa (per fronteggiare violenza incombente o immediata nei confronti del militare o di terzi), ovvero in adempimento di un dovere (quando l'uso delle armi o dei mezzi di coercizione è imposto indipendentemente da una resistenza in atto, come durante operazioni offensive). A ben vedere, le due norme, contenute negli artt. 51 e 52 del Codice penale, con il loro corredo giurisprudenziale, sono senz'altro sufficienti a coprire le ipotesi in cui il militare, *in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari.*

Le ragioni sottese all'introduzione della nuova scriminante non risultano dai lavori parlamentari, nei quali si è sostenuto genericamente che una tale norma è doverosa⁵⁰. Lo scopo è verosimilmente quello di non lasciare alcuno spazio vuoto in materia di tutela del militare impegnato in operazioni. Una norma che non risulta però necessaria in quanto riprende una protezione già consolidata nell'ordinamento, ricavabile dai citati artt. 51 e 52.

⁵⁰ Vedi <http://nuovo.camera.it/412?idSeduta=0260&resoconto=stenografico&indice=cronologico&tit=00050&fase=#sed0260.stenografico.tit00050.sub00020>.

4.3. Casi particolari di necessità militare

Una causa di giustificazione specifica è quella risultante dall'art.

44 del Codice penale militare di pace, rubricato «Casi di particolare necessità militare»: «Non è punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile».

La norma, pur inserita nel Codice militare, riguarda qualsiasi reato. Nella sua ultima parte, copre sicuramente le ipotesi di uso delle armi a difesa di installazioni o di convogli o veicoli militari e durante l'attivazione di *checkpoints*, e dunque garantisce in tali situazioni l'interesse militare obiettivo che sembra sotteso alla formula «per la necessità delle operazioni militari» che caratterizza la nuova scriminante⁵¹. Rimane il problema di conciliare l'interesse obiettivo alla condotta di operazioni militari e della sicurezza delle installazioni e dei mezzi con i diritti fondamentali della persona.

5. Regole di ingaggio

Qualsiasi discorso sull'impiego della forza militare presto o tardi finisce per arrivare alle regole di ingaggio (Rules of Engagement - ROE). Tali regole sono ritenute le restrizioni legali o politiche all'uso della forza durante le operazioni militari. In realtà non sono soltanto regole sull'uso della forza, come preteso dalla definizione fornita dalla NATO («Directives issued by competent military authority which specify the circumstances and limitations under which forces will initiate and/or continue combat engagement with other forces encountered»)⁵², ma enunciati di contenuto eterogeneo che illustrano le restrizioni, ma anche le facoltà e i poteri che le forze dislocate sul terreno (e non necessariamente il singolo soldato) hanno. Per inciso, oltre all'autorizzazione a usare in diverse circostanze la forza minima necessaria, includono regole sull'ingresso nell'area di operazioni, sull'uso di contromisure elettroniche, di sistemi di illuminazione dei bersagli. Per l'individuo sul terreno non sono di grande utilità, in quanto non aiutano il militare a discernere effettivamente i casi in cui gli è consentito usare la forza. Tale ruolo è svolto invece dalle *direttive sull'apertura del fuoco*, le istruzioni che, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali le autorità militari impartiscono a livello individuale⁵³.

⁵¹ L'art. 44 del Codice penale militare di pace è stato applicato in riferimento all'uccisione di civili iracheni. Cfr. Corte militare d'appello, sentenza n. 27 del 5 maggio 2006 e Tribunale militare di Roma (GUP), sentenza n. 33 del 7 maggio 2007.

⁵² NATO APP-6, 2-R-8. La definizione in francese (3-R-5) è la seguente: «Directives provenant d'une autorité militaire compétent et précisant les circonstances et les limites dans lesquelles les forces pourront entreprendre et/ou poursuivre le combat».

⁵³ Sono invece propriamente regole di ingaggio, in quanto attinenti alla definizione citata in nota precedente, quelle riportate in *McCann and Others v. United Kingdom*, 21 Eur. H.R. Rep. 97, par. 16.

Le ROE per la missione in Afghanistan sono fissate dal Consiglio atlantico, il NAC, a cui è affidato il controllo politico della missione. Il Comando militare della NATO provvede alla loro implementazione. La loro funzione è quella di tradurre in termini operativi l'intendimento del Consiglio atlantico. In ossequio alla loro natura sub-legislativa, il documento che ne impone l'applicazione premette che le ROE sono l'unica fonte di legittimazione all'uso della forza, oltre alle norme sulla legittima difesa e al compimento di atti di guerra conformi al diritto dei conflitti armati. Detto altrimenti, l'uso della forza in legittima difesa e nella condotta di operazioni offensive non sono materia rientrante nelle regole di ingaggio. Le ROE quindi danno per certo che esista un'idea internazionalmente condivisa di cosa si intenda per legittima difesa, e si limitano a ricordarne gli elementi fondamentali, e rimandano alle norme sui conflitti armati per la regolamentazione delle operazioni offensive.

La portata di ciascuna regola può essere ristretta da «national caveats», vale a dire da eccezioni derivanti dall'ordinamento o dalle politiche adottate dallo Stato di invio del contingente.

Il Comando dell'ISAF ha a sua volta emanato delle linee guida. Il generale McChrystal, comandante delle forze della coalizione in Afghanistan, sollevato dall'incarico per la nota vicenda delle critiche all'amministrazione Obama raccolte da un reporter per la rivista «Rolling Stone»⁵⁴ aveva diramato, nel luglio del 2009, una *direttiva tattica* il cui nocciolo consisteva nell'imporre ai comandanti sul terreno – con l'obiettivo diretto (e utilitaristico) di «vincere i cuori e le menti» della popolazione civile afgana, chiave di volta del conflitto – una riduzione del supporto aereo ravvicinato e del fuoco indiretto, e l'adozione di misure di *escalation of force*, cioè di incremento progressivo della risposta a una minaccia, con l'imperativo di evitare danni collaterali, ferme restando le prerogative dell'individuo e del comandante dell'unità nell'agire in legittima difesa⁵⁵.

La visione strategica del nuovo comandante, e teorico della *counterinsurgency*, il generale Petraeus, è invece sintetizzata nella frase «Fight hard and fight with discipline», contenuta in una direttiva datata 1° agosto 2010. L'ordine è «*Hunt the enemy aggressively, but use only the firepower needed to win a fight*», evitando di cadere nelle trappola dei talebani, i quali traggono consenso dalle vittime civili causate dalla NATO, e sforzandosi

⁵⁴ M. Hastings, *The Runaway General*, in «Rolling Stone», n. 1108-1109, 8-22 July 2010.

⁵⁵ Vedi http://www.nato.int/isaf/docu/official_texts/Tactical_Directive_090706.pdf.

di ridurre le vittime tra la popolazione «to an absolute minimum»⁵⁶.

6. La condotta di operazioni offensive

6.1. L'identificazione del bersaglio

La decisione di condurre operazioni offensive è circondata da cautele. In particolare, l'ingaggio è subordinato a «Positive Identification» (PID) delle forze ostili. Il concetto di «Positive Identification» soddisfa alla norma di diritto internazionale consuetudinario secondo la quale «Each party to the conflict must do everything feasible to verify that targets are military objectives»⁵⁷. In termini operativi PID è una ragionevole certezza, fondata su elementi di *intelligence* messi a confronto con ciò che effettivamente appare sul terreno da osservazione diretta, che l'obiettivo dell'attacco sia un bersaglio legittimo.

6.2. Operazioni mirate e impiego dei droni

L'impiego di «Unmanned Aerial Vehicles» (UAV), *drones*, vale a dire di aerei senza pilota teleguidati⁵⁸, appare essere un moltiplicatore di forza e di efficienza, essenziale nella condotta delle operazioni offensive in Afghanistan. La liceità del loro impiego è materia di discussione. Noti come strumenti di sorveglianza, gli UAV sono oggi dotati di sistemi d'arma e sono in grado di trasportare bombe. Sono stati usati in Afghanistan sin dall'ottobre 2001, quando partì l'operazione «Enduring Freedom». *Predators* e *Reapers* conferiscono nuove possibilità in termini di sorveglianza e acquisizione dei bersagli, garantendo un'osservazione sistematica e in tempo reale dell'area delle operazioni. Per di più, sono impiegati con successo a supporto delle unità sul terreno in situazioni di contatto tattico. Equipaggiate con armamenti di precisione, queste piattaforme possono stazionare per ore sopra il bersaglio, con capacità di supporto aereo ravvicinato.

La liceità degli attacchi tramite *drones* durante un conflitto armato è naturalmente legata al rispetto del diritto internazionale umanitario, cioè al rispetto dei principi di discriminazione, proporzionalità, necessità e precauzione. La violazione di questi

⁵⁶ Vedi <http://www.isaf.nato.int/the-afghan-hands-blog/commanders-blog/comisaf-guidance-01-aug-2010.html>.

⁵⁷ Nel volume di Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, la norma in esame è catalogata come *Rule 16 (Target Verification)*. J.M. Henckaerts, L. Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, New York, Cambridge University Press, 2009, p. 55. Analogamente il Tribunale per la ex Jugoslavia: «A person shall not be made the object of attack when it is not reasonable to believe, in the circumstances of the person contemplating the attack, including the information available to the latter, that the potential target is a combatant». *Kuprescik et. al.* (IT-95-13) Trial Chamber, par. 522-523.

⁵⁸ The Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms 579, Joint Publication 1-02, 12 April 2001 (amended 17 October 2008), citato in M.E. O'Connell, *Unlawful Killing with Combat Drones. A Case Study of Pakistan, 2004-2009*, Notre Dame Law School, Legal Studies Research Paper No. 09-43, p. 3.

standard rende l'operazione illecita. In riferimento alle operazioni in Afghanistan, l'uso dei droni (e di ogni altro aeromobile) in situazioni di contatto tattico (TIC - Troops In Contact) rappresenta una forma di legittima difesa, e dunque non contrasta né con il diritto internazionale né con gli ordinamenti giuridici degli Stati di invio dei contingenti. Queste macchine ad alta tecnologia sono altresì indirizzate a colpire singoli individui, capi dell'insorgenza o terroristi, inclusi in una lista denominata Joint Prioritized Effects List (J-PEL). Una volta inseriti in questa lista, specifici individui e gruppi diventano bersagli di operazioni «capture or kill»⁵⁹.

Episodi in cui insorti e criminali al servizio dei narcotrafficcanti partecipino direttamente alle ostilità sono in Afghanistan frequenti. L'uso di droni e più in generale di operazioni mirate contro queste entità è lecito, fintanto che il combattimento dura, a patto che siano rispettate le prescrizioni del diritto internazionale umanitario. Ne risulta che il loro impiego è ammissibile soltanto in *war-like situations*. Al di fuori di tali circostanze, cioè in un contesto più simile al «law enforcement», un'operazione mirata è un attacco letale deciso per difendere una vittima che sta rischiando la propria vita o incolumità fisica. La scelta per l'attacco avviene al termine di una procedura di *escalation of force* che ha escluso la possibilità di usare mezzi non letali per risolvere la situazione⁶⁰.

7. Considerazioni conclusive

La soluzione della parte militare del problema afgano impone una regolamentazione dell'uso della forza conforme alle norme internazionali e un approccio meno «cinetico» all'insorgenza. La scelta di limitare l'uso della forza letale ai casi di legittima difesa e di limitare altresì l'uso offensivo della forza a supporto della missione solo nelle situazioni in cui i normali modelli di «law enforcement» si rivelino inappropriati rappresenta la chiave di volta per l'assolvimento del mandato, che in ultima analisi si concreta nella protezione della popolazione civile. Norme e direttive attualmente in vigore, anche a livello nazionale, appaiono appropriate, soprattutto sotto il profilo della salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, a condizione che se ne continui a fare applicazione rigorosa.

⁵⁹ Vedi <http://www.newyorker.com/online/blogs/stevecoll/2010/04/kandahar.html#ixzz0xsjloxz4>.

⁶⁰ N. Melzer, *Targeted Killing in International Law*, cit., p. 59.

